SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962

(187ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE
indi del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato « G. 3 » **(2287) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag* 3437, 3440, 3443
BERGAMASCO 3443
CONTI, *relatore* . . 3437, 3438, 3439, 3442
FORTUNATI 3438, 3439, 3440
PARRI 3443
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3440
RONZA 3442, 3443
RUGGERI 3440
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3441, 3443

« Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » **(2307)** *(D'iniziativa del deputato Resta) (Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE (Bertone) . . 3432, 3433, 3434, 3435, 3436
PRESIDENTE (Spagnolli) . . . *Pag.* 3436. 3437
BERGAMASCO 3434
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3434, 3437
BRACCESI, *relatore* 3432, 3434, 3435, 3436, 3437
CENINI 3433
DE GIOVINE 3435, 3436
FORTUNATI 3434, 3435, 3436, 3437
PARRI 3435
RODA 3433, 3434, 3435, 3436
RUGGERI 3434, 3436, 3437
SPAGNOLLI 3434, 3435

« Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati » **(2308)** *(D'iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis) (Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3430, 3431
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3431
MOTT, *relatore* 3430, 3431
RODA 3430
RUGGERI 3431
SPAGNOLLI 3431

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Braccesi, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertoli e Giacometti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Minio e Ronza.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Merlin.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

C E M M I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis: « Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati » (2308) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis: « Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O T T , *relatore*. Il titolo del disegno di legge n. 2308 determina chiaramente la materia. Con esso si propongono miglioramenti (nella percentuale di un decimo) delle pensioni, assunte a carico dello Stato, riguardanti ex cittadini austro-ungarici con diritto di quiescenza, ex cittadini dello Stato libero di Fiume e dipendenti di Enti locali e pubblici di zone non più facenti parte dello Stato italiano.

Il fondamento di questi miglioramenti scaturisce dal fatto che le pensioni dei predetti titolari non vengono comprese nei miglioramenti via via concessi ai pensionati statali normali, per cui a tratti si propose un aumento forfettario. Nel caso concreto l'aumento del dieci per cento delle pensioni compenserebbe i mancati miglioramenti in relazione a quelli concessi ai pensionati statali dopo il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (decreto delegato).

L'articolo 1 elenca le categorie degli interessati.

L'articolo 2 riconosce l'assegno di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnamento a chi sia nelle condizioni richieste.

L'articolo 3 fissa la decorrenza dal 1° luglio 1961, se le domande sono presentate entro un anno, altrimenti dal mese successivo alla presentazione.

L'articolo 4 espone la spesa preventivata in 60 milioni annui, e la copertura dalla legge sull'unificazione dei tagli di carta bollata.

Si fa presente che la spesa andrà diminuendo automaticamente, a causa della naturale riduzione del numero di interessati dei gruppi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, i quali — essendo andati in pensione nel 1925 — hanno sommati 37 anni all'età in cui ottennero la quiescenza.

Stando così le cose, il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

R O D A . Quanti sono?

M O T T , *relatore*. Ci sono tutti i pensionati del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati.

P R E S I D E N T E . Qual'è la ragione per cui nelle leggi precedenti, 11 gennaio 1956, n. 20, 27 maggio 1959, n. 324 e 3 marzo

1960, n. 185, che hanno regolato provvidenze particolari sulle pensioni dei dipendenti statali in generale, non furono inclusi questi titolari di pensioni? perchè la relazione dice: « Da queste ultime provvidenze vennero peraltro esclusi i titolari di pensione del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati. Tale esclusione ha accentuato ancora di più la posizione di inferiorità economica e morale dei pensionati suddetti rispetto ai pensionati delle Amministrazioni statali italiane, ed appare perciò necessario, per ragioni di equità e di giustizia, adeguare congruamente il loro trattamento, in verità molto modesto, alle attuali esigenze della vita ».

M O T T , *relatore*. Questi non sono mai stati compresi nei miglioramenti concessi ai pensionati statali; sono stati considerati una categoria a parte. Invece di assimilarli alla massa degli statali, ogni tanto si concede loro un adeguamento della loro modesta pensione.

R U G G E R I . Costoro erano già pensionati nel 1918; sono entrati poi negli organici dell'amministrazione dello Stato italiano?

M O T T , *relatore*. Nel 1925 hanno avuto la possibilità di continuare a servire lo Stato italiano o di andare in quiescenza. Da allora sono passati trentasette anni: gli austro-ungarici superstiti sono pochissimi; restano invece numerosi gli ex dipendenti degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate da poco alla Jugoslavia.

S P A G N O L L I . Un certo adeguamento e una certa sistemazione sono necessari anche per costoro.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Anche su questo disegno di legge c'è da osservare che si farà luogo alla copertura su entrate che non sappiamo quali saranno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione del 10 per cento:

a) le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero;

b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, già gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;

c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai titolari di pensioni dirette di cui al precedente articolo, liquidate per inabilità contratta in servizio e per causa di servizio, sono concessi, a domanda, l'assegno di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnatore, previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, qualora si trovino nelle condizioni all'uopo richieste per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(*È approvato*).

Art. 3.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° luglio 1961.

Qualora la domanda per ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 2 sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i benefici stessi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 60 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (2307) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Resta: « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Avvenne che, entrata in vigore la legge numero 515 del 23 maggio 1956, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, furono banditi dal Ministero del tesoro tutti i concorsi nelle borse dove si erano verificate delle vacanze; così a Milano, Torino, Roma e Genova, eccetera. A parte che la graduatoria di questi concorsi venne annullata su richiesta della IV Sezione del Consiglio di Stato, attualmente tutti i concorsi sono stati banditi e definiti ed ultimo è apparso il decreto del Ministero del tesoro, in data 10 agosto 1962 con il quale si fa la graduatoria dei vincenti e degli idonei degli agenti di cambio di Milano. A questo punto è emersa un'altra questione: gli agenti di cambio riusciti vincitori nei concorsi in seguito all'articolo 14 della ricordata legge, al termine e al raggiungimento del 70° anno di età dovrebbero essere estromessi dalla professione, mentre tutti gli agenti di cambio nominati anteriormente alla legge del 1956 rimangono in funzione a vita.

Essendo ciò contrario a tutte le norme di legge concernenti le altre professioni con numero bloccato (notai, magistrati eccetera) i nuovi agenti di cambio hanno fatto rilevare, naturalmente, questa disparità di trattamento ed avrebbero pertanto chiesto che venga applicato a tutti gli agenti di cambio il limite dei 70 anni di età per esercitare la professione.

Il disegno di legge proposto dal deputato Resta tendeva proprio a questo; però è emerso che tutti i vecchi agenti di cambio hanno protestato presso il Ministero del tesoro, hanno cioè riaffermato che avevano diritti acquisiti in base alla precedente legge e che non potevano assolutamente rinunciarvi. D'altra parte i nuovi agenti di cambio e i nuovi procuratori che attendono da tempo i bandi di concorso per entrare nella professione, insistono nella loro legittima richiesta.

Da questa situazione viene fuori il progetto di legge Resta, che la Camera ha così modificato che della proposta Resta non è rimasto quasi nulla. Con quale criterio la Camera dei deputati abbia modificato la proposta Resta non si sa esattamente; sembra tuttavia che ciò sia avvenuto previo un parziale acordo con il Ministro del tesoro. Il testo in esame stabilisce che gli agenti di cambio vecchi, quelli cioè nominati prima del

1956, allo scadere del 70° anno di età passano fuori ruolo, continuano la loro funzione, ma lasciano peraltro i ruoli aperti per coloro che vengono dopo. I posti resi così disponibili saranno occupati, senza bisogno di altri concorsi, da coloro che sono stati dichiarati idonei nei concorsi finora svolti, così da completare nuovamente i quadri. Questo in sostanza rappresenta il succo dei due articoli del disegno di legge al nostro esame.

Tutti noi abbiamo visto, dal numero di telegrammi di protesta e di incoraggiamento, a seconda della parte da cui provenivano, che le vertenze non sono ancora finite. Naturalmente la legge non accontenta tutti ed il Ministero del tesoro si è preoccupato di cercare un accomodamento tra agenti e procuratori vecchi e nuovi, in attesa di norme per nuovi concorsi.

Se mi fosse consentito di esprimere una mia proposta, mi sembrerebbe che invece di stabilire in 70 anni il limite di età per i vecchi agenti di cambio e di collocarli in un ruolo soprannumerario si potrebbe giubilare questi ultimi — che si accontenterebbero — al compimento dei 75 anni di età. Così i vecchi sarebbero contenti e i nuovi comincerebbero ad essere soddisfatti. Se sul concetto ispiratore del provvedimento la Commissione è disposta ad esprimere un parere favorevole, sul limite di età di cui sopra potrei presentare un concreto emendamento.

P R E S I D E N T E . Tutti, ed anch'io come presidente della Commissione, abbiamo ricevuto una serie di telegrammi, sia dagli agenti di cambio sia dai procuratori. Gli agenti di cambio peraltro sono tutti unanimi nel chiedere l'approvazione del disegno di legge; tutti d'accordo. Singoli procuratori, invece, da diverse città, hanno fatto opposizione, ma non l'Associazione dei procuratori. Questa ha mandato una nota per comunicare che, a conferma dei deliberati del Consiglio nazionale dell'Associazione procuratori e agenti di cambio, appoggia incondizionatamente il progetto di legge Resta così come modificato dalla Camera dei deputati e prega di ritenere come non autorizzato qualsiasi altro intervento in merito al provvedimento in esame.

C E N I N I . Mi sembra che sia quindi il caso di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

R O D A . Anch'io ho ricevuto fasci di telegrammi, come voi tutti, e dichiaro di averli cestinati tutti, senza nemmeno leggerli. E ciò per una questione di principio Il Parlamento non si lascia influenzare da telegrammi; il Parlamento non fa leggi per le singole categorie, ma i suoi provvedimenti sono di ispirazione sociale e quindi generale. Quando stabiliamo che determinate categorie di lavoratori al 70° anno di età — e specialmente questa — devono andare in pensione, stabiliamo un concetto che è sociale per due aspetti precisi: uno di carattere generale in quanto, a 70 anni, chi ha lavorato tutta la vita ha il diritto — e oserei dire che dobbiamo obbligarlo — di andare a riposo; in secondo luogo, perchè vi sono i giovani che insistono per inserirsi nella vita del lavoro. Ma nel caso della categoria degli agenti di cambio, debbo aggiungere che se c'è una ragione per non fare uno strappo al limite dei 70 anni, è proprio per questa categoria, la quale è formata da elementi che sono entrati in servizio quando avevano quindici anni e non devono, quindi, venire qui a dirci che a 70 anni hanno ancora bisogno di lavorare, sia pure in un ruolo speciale, poichè questi agenti, durante lunghissimi anni, decenni di lavoro, hanno potuto accumulare risparmi cospicui che possono consentire con tutta tranquillità, al 70° anno di età, di deporre gli strumenti di lavoro e andarsene in pensione.

Il creare un ruolo speciale è una finzione giuridica, alla quale noi non dobbiamo prestarci. Creare un ruolo speciale significa, in altre parole, consentire, a chi ha raggiunto i limiti di età, di rimanere ancora sulla piattaforma attiva del lavoro, il che snatura in tutti i modi il concetto previdenziale verso il quale la Repubblica italiana è orientata, vale a dire di assicurare a una certa età il meritato riposo ai lavoratori, ai quali, se anche non lo vogliano, noi lo dobbiamo imporre. Nel caso specifico, il riposo è confortato da un largo peculio messo in disparte, legittimamente, in tantissimi anni di lavoro.

B E R G A M A S C O . Mi sembra molto opportuno il disegno di legge al nostro esame; altrimenti, se non poniamo un limite per gli agenti, non dovremmo nemmeno porlo, come invece è stato fatto, per i notai. Qui c'è la questione dei diritti acquisiti, che si risolve attraverso quella facoltà data agli agenti di cambio anziani di continuare nella loro funzione mediante la creazione di un ruolo speciale. A Milano, con l'andata in pensione dei vecchi, si renderanno disponibili ben 28 nuovi posti, che servirebbero a sistemare coloro che hanno vinto il concorso del 1959 e anche a fare qualche posto per un nuovo concorso. Sarei contrario a mutare il limite da 70 a 75 anni e ciò per un principio di uniformità nel trattamento di altre categorie (vedi quella dei notai per i quali vi è limite dei 70 anni). Sarei dunque, per l'approvazione del disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Praticamente si farebbe un trattamento eguale a quello fatto ai magistrati.

F O R T U N A T I . Attiro l'attenzione della Commissione sulla norma dell'articolo 2. Come si fa a stabilire con una legge successiva che i vincitori di un concorso precedente vanno ad occupare dei posti? Questo è un caso che non ha precedenti giuridici.

P R E S I D E N T E . È stato fatto per i magistrati.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministro del tesoro sarebbe stato favorevole, forse, a un rinvio di tutta la materia per inquadrarla in una sistemazione generale. Però di fronte all'accordo raggiunto alla Camera dei deputati, comportante una soluzione che permette la immissione in ruolo dei candidati idonei, che hanno sostenuto esami durissimi, sarei d'accordo di accettare nelle sua integrità il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

S P A G N O L L I . A me sembra che tutta l'impostazione di questo provvedimento si fondi proprio sulla finalià di far posto a nuove leve valide. Io insisto quindi affinchè il limite fissato dal disegno di legge resti di 70 anni. Inoltre, giustamente il Presidente si riferiva alla norma che vige per i magistrati. A me sembra che non possiamo far ritornare il disegno di legge alla Camera dei deputati per una questione di età. C'è poi l'aspetto più grave della questione, segnalato dal senatore Roda e da altri. Approviamo dunque il testo in discussione, che consentirà di raggiungere effetti utili nell'interesse generale.

R O D A . Il ruolo speciale è per coloro che hanno superato 70 anni.

B R A C C E S I , *relatore*. Sono fuori ruolo.

D E G I O V I N E . È meglio votare il disegno di legge così come ci viene dalla Camera dei deputati.

R U G G E R I . Costoro restano in servizio.

R O D A . Ma lo spirito di questo disegno di legge qual'è? Di svecchiare i quadri, e ciò è comprensibile in un'attività di questo tipo, dove la merce è denaro e non è carbon fossile; nelle mani non resta una manciata di carbone, ma resta un pacco di banconote. Giustissimo: a un certo momento anche i giovani avranno il diritto di ottenere una sistemazione che da anni attendono, anche perchè possiedono una preparazione adeguata. Però, con questa creazione di un ruolo speciale, non si fa altro che suddividere il lavoro facendone compartecipi anche quelli che hanno raggiunto 70 anni di età e che sono i più. Ed allora ecco che noi frustriamo lo spirito del nostro disegno di legge.

F O R T U N A T I. Meglio sarebbe rifare i concorsi anzichè dar seguito a quelli già espletati cui si è fatto riferimento e in cui era escluso *a priori* che determinati individui potessero andare a posto, poichè si ammetteva un certo tipo di selezione prima degli esami. Accettiamo, dunque, il principio

per cui a una data età, che può essere quella dei 70 anni, vanno via tutti, e i candidati fanno i concorsi *ex novo*. I giovani chiedono un nuovo ordinamento e daranno di nuovo battaglia per affermarsi.

B R A C C E S I , *relatore*. Nella graduatoria di un concorso effettuato, per esempio, a Milano, al termine della graduatoria, per 49 posti sono risultati 32 vincenti, e gli altri idonei. La graduatoria è tornata in discussione perchè il Consiglio di Stato la impugnò in quanto le Commissioni esaminatrici avevano prima calcolato i titoli e poi dato il voto agli esami. E allora è successo che gente ritenuta vincitrice nella prima graduatoria, è passata poi negli idonei in quella successiva.

F O R T U N A T I . Vi sono diversissime categorie in questa condizione.

S P A G N O L L I . Adesso siamo di fronte a questa particolare categoria. A me sembra che se anche questo disegno di legge non consegue tutti gli scopi che si volevano raggiungere, costituisca però un primo passo per raggiungerli; chè se facciamo la discussione di ordine generale andiamo veramente a parlare di impostazioni che mi sembra esulino da questo disegno di legge.

Io confermo che voterò a favore del disegno di legge stesso nel testo attuale.

P A R R I . Io propongo il rinvio.

R O D A . Io mi associo alla richiesta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Se ne fate una questione pregiudiziale, la debbo mettere ai voti. Desidero, però, far presente che con il rinvio si ferma il disegno di legge e quindi quella procedura di rinnovamento dei ruoli degli agenti di cambio che era stata studiata per dare un po' di apertura ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera.

P A R R I . Dobbiamo attuare una sistemazione di carattere generale in cui si veda un po' più chiaro.

P R E S I D E N T E . Questa è una misura di ordine provvisorio; ciò non toglie che si possa, anzi si debba procedere ad una sistemazione definitiva.

P A R R I . Mi limito a dire, Presidente, che questo settore è molto delicato. Bisognerebbe avere un quadro generale che stabilisse un indirizzo di carattere generale sul quale muoverci. Qui favoriamo una categoria che non conosciamo, sotto una pressione che ci viene non si sa bene da chi, mantenendo nell'esercizio del loro lavoro gente che potrebbe, come diceva il senatore Roda, andarsene tranquillamente a casa. Sarei più favorevole a fissare il limite generale di 70 anni, e basta.

P R E S I D E N T E . Secondo questo disegno di legge, gli agenti di cambio, dopo i 70 anni, continuano ad esercitare. Qui l'articolo 1 dice: « Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica ».

B R A C C E S I , *relatore*. Quelli nominati prima del 23 maggio 1956 non sono mica più tanti, ormai; e fra dieci anni saranno molti di meno...

P R E S I D E N T E . E facciamo una legge per due o tre persone?

S P A G N O L L I . Questa è una norma che si applica anche per i presidi di istituto, per i notai eccetera. È la stessa cosa.

F O R T U N A T I . No, non v'è alcun nesso: sono solo i professori universitari, che a 70 anni sono collocati fuori ruolo fino a 75 anni, ma non possono avere alcun incarico universitario; conservano solo lo stipendio.

D E G I O V I N E . Ma conservano lo stipendio intero.

F O R T U N A T I . È una questione economica, ma non una questione di diritto inerente alla funzione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Parri insiste sulla proposta di rinvio, per avere maggiori chiarimenti nei confronti della posizione in cui si trova attualmente la categoria degli agenti di cambio. Pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione.

(*Non è approvata*).

C'è poi la proposta del senatore Roda intesa a modificare l'articolo 1, praticamente sopprimendo le parole « conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica ».

D E G I O V I N E. Ma quali erano le precedenti condizioni? Erano nominati a vita?

R O D A . Che significato ha una nomina a vita? una nomina a vita a prendere vari milioni al mese? Allora io propongo che conservino il titolo di agente di cambio a vita a titolo esclusivamente onorifico.

D E G I O V I N E . Ma si tratta di un diritto acquisito.

P R E S I D E N T E . Il limite di età riguarda quelli che lavorano alle dipendenze di qualche ente pubblico o locale; ma qui si tratta di liberi professionisti come lo sono gli avvocati e i medici, che hanno una laurea e possono lavorare fino a che le forze glielo consentono.

F O R T U N A T I . Qui vi è una contraddizione di termini. Cosa vuol dire « fuori ruolo »? La norma, così com'è, è sbagliata: o si stabilisce un limite di età, o non si stabilisce. Se si riconosce che un limite non deve esservi, è aberrante ignorarlo, e se si riconosce il limite, è aberrante il derogarvi.

P R E S I D E N T E . Io sono tuttora iscritto nell'Albo degli avvocati, il quale comprende persone iscritte che hanno circa novant'anni. È una libera professione.

F O R T U N A T I . Ma qui abbiamo un numero bloccato; non è invece stabilito che un certo numero di avvocati soltanto debba esercitare la professione.

R O D A . Io posso capire anche altri criteri; ma quando qui si stabiliscono, per una determinata attività, i princìpi della funzione pubblica e del numero bloccato, è perchè evidentemente lo Stato circonda quella determinata attività di certe garanzie e limitazioni, fra le quali quella concernente il numero dei posti. Allora noi legislatori dobbiamo dire: oltre un certo limite, basta. Invece qui si va oltre.

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

B R A C C E S I , *relatore*. Non è molto chiara, per la verità, la posizione degli agenti passati fuori ruolo.

P R E S I D E N T E . Succede che non lasciano la professione, ma significa che per un verso si vogliono lasciare i posti liberi nell'albo. Proporrei di approvare il disegno di legge nel suo testo attuale, facendo in tal modo un primo passo in avanti, col porre dei limiti di età a coloro che siano stati nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956. È una limitazione che probabilmente riguarderà non molte persone, però darà ugualmente la possibilità di far entrare nei ruoli un certo numero di giovani agenti e procuratori di cambio...

F O R T U N A T I . .....che non hanno vinto il concorso.

R U G G E R I . Dovrebbero dare nuovamente il concorso anche quelli dichiarati idonei; come accade per i professori, i quali fanno i concorsi per determinate cattedre, e se vengono dichiarati idonei ma non vincitori, quando ci sono altre cattedre libere devono dare nuovamente il concorso.

F O R T U N A T I . È vero; ciò avviene anche per i professori non dichiarati vincitori.

R U G G E R I . Tanto più dovrebbe valere per gli agenti di cambio, i quali spesso non hanno titoli accademici.

B R A C C E S I , *relatore*. Se la Commissione è d'accordo sul limite dei 70 anni di età, io ritiro la mia proposta di portare il limite a 75 anni.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla da osservare e si rimette pertanto alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli agenti di cambio nominati prima del l'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

(*È approvato*).

Art. 2.

I posti che si renderanno disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno conferiti nell'ordine risultante dalle graduatorie, agli idonei dei concorsi banditi ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 515, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla Innocenti - Società generale per l'industria metallurgica e meccanica - con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G. 3 » (2287)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G.3 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Dei quattro disegni di legge concernenti beni demaniali o patrimoniali dello Stato dei quali forse ci dovremo occupare questa mattina, quello che ha una certa complessità è il numero 2287, che tratta, appunto, dell'autorizzazione a vendere alla Società Innocenti uno stabilimento di proprietà dello Stato, sito in Milano e denominato G.3.

Non farò altro che seguire in forma schematica la relazione che accompagna il disegno di legge, mettendo in rilievo quelli che ne sono i principali elementi. I precedenti sono questi: con un contratto che risale al febbraio 1942, stipulato tra la Società suddetta e il Ministero della guerra, veniva affidato alla Società Innocenti l'incarico di costruire e gestire, per conto e a spese dell'Amministrazione, un impianto per la produzione di bossoli in acciaio per proiettili di artiglieria, secondo i procedimenti di fabbricazione per estrusione da dischi di lamiera, già in uso presso le Forze armate tedesche.

Lo stabilimento doveva sorgere in Milano, in prossimità dei terreni che già facevano parte della Società Innocenti (a Lambrate). Questa costruzione, che sorgeva ad opera della Innocenti in conseguenza di questo contratto su terreno di proprietà demaniale, assumeva allora un nome convenzionale, di cui non saprei spiegare i motivi, « G. 3 ». Si presumeva che il costo di questo stabilimento

dovesse essere press'a poco di 428 milioni 750 mila lire. Però si diceva anche che a carico dell'Amministrazione ci sarebbe stato il rimborso integrale delle spese. E ciò a costruzione ultimata. Nel contratto venivano stabiliti due termini: il 31 marzo 1943 per l'approntamento degli impianti ed il 31 dicembre 1943 per il conferimento agli impianti della completa potenzialità.

Però, con un primo atto addizionale del 2 aprile 1943 si prorogava il primo termine al 30 giugno e veniva annullato l'altro elemento costitutivo della convenzione che consisteva nella gestione ventennale data alla Innocenti del complesso che si doveva costruire.

Infine, con un altro atto addizionale in data 5 novembre 1943 si stabiliva la cifra e cioè veniva elevato l'importo delle opere preventivate, a lire 512 milioni 265.525.

F O R T U N A T I . Dall'altra parte chi c'era? Le date hanno la loro importanza nel novembre del 1943.

C O N T I , *relatore*. Il Governo era quello del Nord. Il collaudo venne eseguito nel maggio del 1944; senonchè in conseguenza dello stato di guerra, sul quale indirettamente ha posto con l'interruzione la propria attenzione il senatore Fortunati, non fu possibile definire i rapporti con la Società Innocenti; pertanto essi rimanevano pendenti e dovevano essere risolti nel quadro di una situazione legislativa che è sopraggiunta nel marzo 1948, con la creazione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra. Detto Commissariato, con sua delibera del 4 ottobre 1961, stabiliva che rimaneva un residuo credito a favore della Società e a carico dell'Amministrazione militare di 43 milioni 962 mila 48.75.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge e sulla quale non mi soffermo sono posti in rilievo i dettagli del credito e del debito della Società.

Al riguardo è da tener presente che la ripetuta delibera riguarda soltanto i rapporti di debito e credito fino alla data del collaudo dello stabilimento, e cioè fino al 12 luglio 1944.

Senonchè, altri e più complessi rapporti si sono venuti a determinare dopo tale data, finchè si è giunti alla fase attuale: cioè ai ricorsi della Società al Consiglio di Stato ed al Tribunale civile di Roma, ricorsi tuttora pendenti.

Dopo la data sopraindicata è andata determinandosi una situazione, che può essere definita una situazione di anormalità, che è ora oggetto della nostra attenzione, perchè lo stabilimento Innocenti è stato utilizzato in un primo momento e fino al 25 aprile 1945 per la produzione di bossoli per conto delle forze armate tedesche, e successivamente, per lo svolgimento della attività industriale della predetta società, utilizzazione che si è protratta ininterrottamente fino ad oggi. Essendoci state delle incursioni belliche, la Innocenti provvide a sue spese alle riparazioni di tutti i fabbricati, più o meno distrutti: provvide altresì a mettere tutto il complesso di cui si tratta in piena efficienza in relazione a un proprio programma di lavori, a costruire altri padiglioni; evidentemente non su terreno proprio, ma su terreni di proprietà allora demaniali, oggi divenuti terreni patrimoniali. Da questa situazione non soltanto rimane ancora sospeso il regolamento di tutta quella che era stata l'attività in periodo bellico nella duplice fase, ma rimangono ancora in sospeso tutte le operazioni sopraggiunte dalla cessazione del periodo bellico con posizioni rispettive e di un certo rilievo, di credito da una parte e di debito dall'altra. Davanti a una situazione di questo genere il Ministero della difesa ha assunto un atteggiamento agnostico e da demaniale che era il terreno è stato passato fra i beni patrimoniali.

È stata fatta, a questo proposito, più di un'osservazione da parte dell'Amministrazione: che non c'era la possibilità di disporre dell'immobile in una forma che potesse avere un riferimento a un'esigenza istituzionale dell'Amministrazione dello Stato, dato il complesso creato in questo periodo dalla Società Innocenti. Ancora si è rilevato che qualora questi beni fossero posti all'asta, con tutta probabilità, anzi con tutta certezza, non si sarebbero avuti degli offerenti perchè soltanto la Innocenti,

che aveva operato in quel determinato modo, poteva utilizzare quegli stabilimenti che erano ricostruiti, ampliati ed organizzzati in relazione agli scopi e agli obiettivi che la Società voleva raggiungere. Ci sarebbe stata ancora un'altra difficoltà, perchè nessuno si sarebbe prestato ad acquistare all'asta quando non sapeva quale era la posizione di debito che si sarebbe dovuta, in virtù di tale acquisto, accertare, non essendo stati determinati assolutamente quelli che erano i rapporti di credito della Società verso l'Amministrazione.

Ancora: lo stabilimento G. 3 è diventato, in sostanza, una parte integrante del complesso industriale della società. Si fa poi anche un'altra osservazione: che lo Stato, nelle sue funzioni amministrative, deve ispirarsi a criteri non esclusivamente di ordine economico, ma anche di ordine sociale. Non può pertanto trascurare due considerazioni: una, che nel ventennio la Società Innocenti, creando tutti questi complessi, aveva bene operato; l'altra, che di fatto, oggi, ci sono migliaia e migliaia di operai che hanno trovato e trovano lavoro nel complesso industriale dell'Innocenti.

Quindi l'Amministrazione, tutto ciò premesso, si è orientata necessariamente verso il trapasso nei confronti della Innocenti, che era l'unica acquirente che, per tutte queste considerazioni, fosse nelle condizioni di offrire un prezzo ritenuto idoneo dall'Amministrazione stessa. È stato dato incarico alla Direzione generale del demanio di provvedere alle stime, stime che sono complesse. Io comunque ho gli allegati a questa relazione. Peraltro osservo che queste stime hanno tre voci fondamentali, perchè c'è la voce « terreni » che, se voi leggete la relazione, sono valutati in complessive lire 3.064.800.000 vi è al riguardo un allegato che spiega la cifra scomponendola nei suoi elementi, perchè i terreni sono divisi in base a quattro situazioni diverse e quindi la valutazione dell'una è diversa da quella dell'altra per le possibilità diverse dell'impiego. È stata fatta anche la valutazione dei manufatti, sia ripristinati che costruiti *ex novo* dall'Innocenti. Poi evidentemente ci sarà a parte una contropartita perchè l'Innocenti, sia per la ricostruzione sia per le nuove costruzioni, evidentemente ha subito ingenti oneri. Questi manufatti sono valutati in lire 4.716.000.000.

È stata inoltre fatta la valutazione dei macchinari, quelli, evidentemente, che erano un tempo di proprietà della Difesa e oggi sono forse di proprietà dello Stato (e non di quelli di esclusiva proprietà della Innocenti), valutati in lire 352.200.000. Il totale è di lire 8.133.000.000.

Ma il problema non si esaurisce qui, perchè nel frattempo l'Innocenti ha goduto di questi stabilimenti.

F O R T U N A T I . Per quanto riguarda i terreni, se vi fosse stato semplicemente un pescatore a esercitare il suo mestiere, la Celere lo avrebbe mandato via subito.

C O N T I , *relatore*. Siamo d'accordo; quello è il principio dell'articolo 936 del Codice civile che noi tutti conosciamo. E quindi sono stati stabiliti, sia pure in ritardo, i canoni che l'Innocenti avrebbe dovuto pagare; e li hanno stabiliti in una cifra elevata, suscettibile ancora di successive maggiorazioni. Tutto ciò detto, il credito dell'Amministrazione era determinato in lire 9.556.648.352; però di contro a questo credito vi era quello dell'Innocenti, stabilito in lire 2.184.035.064. La differenza di queste due voci dà un credito da parte dello Stato di lire 7.372.613.288. Allora, davanti a una situazione di questo genere, c'è stato un tentativo di addivenire a una transazione, tentativo di cui lo stesso senatore Roda è a conoscenza; e dirò quali sono gli elementi della transazione sulla base di lire 9.000.000.000. Quindi l'Innocenti, allo stato attuale, anzichè corrispondere, in conseguenza delle stime fatte...

F O R T U N A T I . ... che non riguardano i terreni...

C O N T I , *relatore*. Sì, c'è una stima del maggio 1962. Comunque, pur essendo le stime fatte con un criterio non di favore, ma di pesantezza, la differenza di credito

per l'Amministrazione è di lire 7.372.613.288. Nonostante questo l'Amministrazione è riuscita ad ottenere (del che io non mi so rendere conto perchè effettivamente si tratta di una differenza notevolissima), ferme restando le stime, una condizione di largo favore, perchè vi è una differenza a suo vantaggio di circa 1.700.000.000 lire, perchè ha ottenuto una cifra complessiva di lire 9.000.000.000.

E allora le condizioni sarebbero queste:

a) cessione alla Società dell'intero stabilimento G. 3 nonchè della parte dell'ex alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti. I nove miliardi sono comprensivi del prezzo di acquisto e dell'indennità dovuta per tutto il periodo già trascorso e per quello da trascorrere fino alla stipula dell'atto formale di trasferimento;

b) questa somma dovrebbe essere pagata in 15 annualità a decorrere dal 1° gennaio 1964 con pagamento degli interessi legali del cinque per cento dalla data di stipula del suddetto contratto e con accensione di ipoteca legale sugli immobili alienandi;

c) vi è l'esenzione dall'imposta di registro e della trascrizione dell'ipoteca, e si dice poi nella relazione che, nonostante l'esenzione tributaria in favore della Innocenti, rimane del pari la somma convenuta di 9 miliardi di lire notevolmente superiore a quella risultante dal citato prospetto delle reciproche ragioni di debito e di credito;

d) vi è poi la rinuncia, da parte della Innocenti, ad ogni e qualsiasi pretesa in dipendenza dei crediti ad essa spettanti a norma della ripetuta delibera innanzi al Consiglio di Stato ed al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, con abbandono dei giudizi promossi avverso tale delibera innanzi al Consiglio di Stato od al Tribunale civile di Roma.

È indicata nella relazione, al punto *e*), un'altra condizione che però nel disegno di legge non figura: la facoltà, da parte della Innocenti, di riscattare il suo debito, o parte di esso, con scomputo dei relativi interessi.

Ora, tutto ciò premesso, salvo dare i chiarimenti richiesti dal senatore Fortunati e dagli altri, per quello che mi è possibile giudicare in base ai documenti e con le delucidazioni che potrà dare il Sottosegretario di Stato per le finanze, io ritengo si possa addivenire all'approvazione di questo disegno di legge, perchè in tal modo si dà la possibilità allo Stato di realizzare una somma ingente ed alla Innocenti di poter avere la disponibilità del suo complesso, non solo nell'interesse della Società, ma anche nell'interesse di tutte le maestranze, e quindi nell'interesse del Paese.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io debbo chiedere scusa alla Commissione. ma per motivi inerenti al mio ufficio sono costretto a lasciare quest'aula, essendo impegnato alla Camera dei deputati.

R U G G E R I . Io credo che sarebbe opportuno rinviare la discussione.

P R E S I D E N T E . Possiamo sospendere la seduta per un'ora. Poichè nessuno fa osservazione, così rimane stabilito.

(*La seduta è sospesa dalle ore 11,10 alle ore 12,15*).

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sul disegno di legge « Autorizzazione a vendere alla Innocenti - Società generale per l'industria metallurgica e meccanica - con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G. 3 ».

F O R T U N A T I . A mio avviso tre sono i problemi da affrontare e risolvere. Il primo è rappresentato dal dovere che hanno gli organi dell'Amministrazione pubblica di non porre mai l'ordinamento pubblico, preso nel suo insieme, di fronte a fatti compiuti, specie quando simili fatti compiuti si prolungano per ben 17 anni. E non capisco come per tutto questo periodo si sia consentita non solo la gestione di fatto di un bene pubblico ad opera di un privato, ma altresì la costruzione di ulteriori immobili, con persistenza e aggravamento del-

l'abuso. È evidente che noi oggi ci troviamo di fronte ad una situazione difficile, complessa. Si tratta di un problema che contempla la realtà di un'organizzazione industriale efficiente, dalla quale non si può prescindere; ma proprio per ciò il nostro animo è maggiormente amareggiato, perchè viene facile la considerazione che se ad occupare un lembo di terra o un tratto di mare fosse stato un modesto cittadino e non un grosso industriale, non si sarebbe certo atteso per ben 17 anni prima di far intervenire la forza pubblica a fare sloggiare l'occupante abusivo. Questo è il primo problema, di principio, di metodo.

La seconda questione, ancora di principio e di metodo, è che se non è sempre necessario ricordare ad ogni pie' sospinto determinati precedenti, essi non possono peraltro essere ignorati quando si tratti di produzione bellica avvenuta in un particolare momento della storia del nostro Paese e in un complesso industriale — se le mie informazioni sono esatte — in cui dopo il 9 settembre 1943 non si sono verificati atti di sabotaggio e che quindi ha potuto continuare la sua attività per conto delle Forze armate tedesche. Perchè le prime basi finanziarie di tale organismo oggi florido vanno ricercate proprio in quella collaborazione.

La terza questione di principio che pongo è questa: allorchè si arriva comunque ad una sanatoria, deve trattarsi di un atto chiaro, esplicito anche e soprattutto dal lato economico. Ed invece nel caso in esame — a parte il fatto che non sono riuscito a capire quale fosse l'area iniziale, quale quella attuale e quale quella delle varie fasi intermedie — ci viene prospettata addirittura una sanatoria a rate, in 15 anni. Un calcolo economico lo sappiamo fare tutti. Ed allora se ne deduce che pagare 9 miliardi in 15 anni significa, in realtà, pagare di fatto meno di 4 miliardi. Nè possiamo essere certi che si tratterà di un caso isolato, perchè altri episodi clamorosi del genere potrebbero da un momento all'altro essere portati alla luce. Ecco perchè ritengo che prima di adottare una decisione — che comunque dovrebbe essere difforme da quella di fatto già presa — occorrerebbe avere un quadro completo dei settori in cui intervenire e delle forme di intervento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Devo dire purtroppo con tutta franchezza al senatore Fortunati che nessuno di noi può dire se e quanti casi del genere esistano ancora e se e quando verranno alla luce. Certo è che noi non abbiamo i mezzi per accertarlo da soli, tanto che anche il caso della Innocenti è venuto causalmente alla superficie. Infatti, c'è voluta una istanza del signor Ceschina, il quale ci ha fatto rilevare che il Consiglio di Stato aveva dichiarato nullo l'esproprio effettuato nel 1943 di alcune sue proprietà, sulle quali insiste attualmente lo stabilimento della Innocenti, per far risultare che lo stesso signor Ceschina vanta nei confronti dello Stato un credito notevole. Non c'era da far altro che avviare una trattativa con le due parti per cercare di risolvere la vertenza. Con il signor Ceschina abbiamo combinato per un miliardo e 250 milioni, cifra indubbiamente bassa, sulla quale tuttavia è stato possibile raggiungere l'accordo in quanto il credito era destinato a un fondo successione: aumentando il prezzo sarebbe scattato il meccanismo dell'imposta progressiva senza alcun vantaggio pratico per il Ceschina.

Per quanto riguarda la ditta Innocenti, poichè le discussioni con Difesa, Tesoro e Finanze continuavano senza che si arrivasse a una soluzione, abbiamo ritenuto di diffidare la ditta stessa ad abbandonare il suolo occupato abusivamente. Naturalmente nessuno di noi confidava in una tale soluzione, ed allora abbiamo iniziato trattative su basi concrete. Per parte sua la ditta Innocenti avanzava le solite argomentazioni: è vero — essa affermava — che ho occupato del terreno demaniale per costruire a suo tempo lo spolettificio, però ho anche compiuto un atto di fede verso l'avvenire e in sostanza mi sono sacrificata agli interessi della Patria. Purtroppo, pur sapendo che si trattava di futili motivi, non potevamo agire di forza perchè il Codice civile stabilisce che, trascorso un anno, non esiste altra possibilità che la liquidazione. Ab-

biamo proceduto alle stime, e si è rilevato che non sarebbe stato assolutamente conveniente procedere alla demolizione degli stabili per restituire il terreno a zona agricola. Si è così arrivati a pattuire con la Innocenti la cifra di 9 miliardi. Poichè però la Innocenti non disponeva della cifra, in quanto stava per compiere una grossa operazione in Venezuela, legata ad un interesse diretto dello Stato italiano, si è arrivati alla pattuizione di cui al disegno di legge in esame.

Si è detto che si tratta di un provvedimento di sanatoria: già, ma cosa mai avremmo potuto fare di diverso? Si trattava di un problema di cui nessuno conosceva l'esistenza e che, una volta venuto alla luce, abbiamo cercato di risolvere nel miglior modo possibile. Ho anche tentato di indurre la ditta Innocenti a cedere la metà delle sue azioni, accettando una compartecipazione dello Stato, ma la proposta non è stata accettata. Purtroppo, noi non potevamo far altro che prendere atto di una situazione di fatto e cercare di riportarla nei binari della legalità con il maggior profitto possibile per lo Stato. Ed è quello che riteniamo di aver fatto.

C O N T I , *relatore*. Nella relazione ufficiale di stima è detto: « Al riguardo, devo annotare la natura acquitrinosa dei terreni della zona, già a marcite e ricchi di corsi d'acqua, tali da imporre costose opere di costipazione e palificazione per uno sfruttamento edilizio ed anche per le fondazioni di macchinari e delle istallazioni più pesanti. In particolare, il comprensorio N/2 di metri quadrati 98.000, è costituito in gran parte da una vecchia cava di ghiaia, riempita con scarichi eterogenei nel dopo guerra, e che richiederà speciali e onerose cautele a chi voglia sfruttarla per l'edilizia ».

La stima, pertanto, è stata molto elevata.

R O N Z A . Riprenderemo la questione relativa ai termini di pagamento quando passeremo all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Il ministro Trabucchi ci ha illustrato una situazione abnorme, che purtroppo non è la sola. Conosciamo, infatti, i numerosi casi di case abusive su terreni demaniali dello Stato!

Il Ministro ha, inoltre, spiegato le ragioni per le quali si è pervenuti così faticosamente a questo tipo di transazione, che presenta, però, due punti sui quali dobbiamo soffermare la nostra attenzione: il valore della transazione e le modalità e i termini di pagamento.

Sul primo punto si può concordare in considerazione dell'utilità di definire in via di transazione, anzichè attendere, come probabilmente si sarebbe dovuto, il giudizio di una autorità giudiziaria. È evidente, infatti, che quando lo Stato si trova a dover contendere con il privato è molto meglio che si rimetta alle decisioni della Magistratura, la quale è in grado di dare una valutazione anche per quanto concerne il « *quantum* ». In questo modo avremmo, probabilmente, allontanato da noi ogni sospetto.

Superando questo primo punto e riconoscendo, quindi, l'utilità di arrivare, dopo tanti anni, ad una transazione, resta da esaminare l'altro problema, relativo alle ragioni per le quali questo debitore dello Stato debba godere di una agevolazione di pagamento di questo tipo.

Il modo in cui questi signori debbano cercare di riperire il denaro occorrente a pagare il loro debito, forma oggetto di una loro preoccupazione e non ci riguarda minimamente. Qualunque azienda si appropri di un bene così cospicuo deve anche saper trovare le vie atte a reperire la cifra necessaria; e in questo caso le strade aperte al debitore sono numerose!

Accordare il pagamento in quindici anni, a interesse legale, quando sappiamo che questi beni di investimento danno, indubbiamente, un interesse ben maggiore, significa ridurre i 9 miliardi ad una cifra probabilmente anche inferiore ai 4 miliardi indicati dal senatore Fortunati.

Nelle modalità e nel computo degli interessi non si tiene conto neanche della lieve svalutazione sulla quale confida il debitore, e questa è un'altra agevolazione che va a beneficio del debitore.

Ritengo che sulle modalità e i termini di pagamento sia opportuno soffermare la nostra attenzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Innocenti, Società generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, dell'intero stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3 nonchè della porzione del vecchio alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti (porzione che viene quindi sclassificata unitamente a quella già compresa nel G. 3), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata Società, il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

(*È approvato*).

Art. 2.

La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in quindici annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1964, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

R O N Z A . Propongo di ridurre a cinque anni i termini di pagamento e di maggiorare il tasso legale del 2 per cento.

B E R G A M A S C O . Si tratta di una condizione di transazione; se noi modifichiamo la norma, sarà poi operante?

Prima di procedere all'approvazione degli emendamenti è bene chiarire questo punto.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ritengo sia molto difficile mutare le condizioni della transazione; tuttavia, se mi indicate quali sono le condizioni minime che ritenete opportuno conseguire, entro la giornata di domani saprò dirvi qualcosa in merito.

P R E S I D E N T E . Propongo di fissare a 10 anni i termini di pagamento e al 6 per cento gli interessi, tenendo conto che lo Stato vende tutte le sue obbligazioni al 5,50 per cento.

P A R R I . Il termine di quindici anni è per gli industriali effettivamente molto lungo, e quindi sarebbe opportuno cercare di ottenere un termine di dieci anni.

Il presente disegno di legge prevede una duplice sanatoria e per le costruzioni abusive e per la definizione transattiva dei rapporti intercorsi tra la pubblica Amministrazione e la Società Innocenti, sulla quale, però, non oso pronunciarmi.

Abbiamo alta stima del ministro Trabucchi e riteniamo che egli abbia operato per il meglio; tuttavia non posso esprimere il mio avviso su una sanatoria di tal genere ed è chiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari